

V. L'indicazione della qualità, e situazione de' beni, sui quali intende di conservare il suo privilegio, o ipoteca.

Quest'ultima disposizione non è necessaria ne' casi di ipoteche legali, o giudiziali: in mancanza di convenzione, una sola iscrizione, per queste ipoteche, assoggetta tutti i stabili compresi nel Circondario dell'ufficio.

69. Le note per le iscrizioni da farsi sui beni d'un defunto si fanno come nell'art. precedente.

L'indicazione però, di cui nel N. 2 del detto articolo può limitarsi alla persona del defunto senza l'obbligo di nominare gli eredi, o successori del medesimo.

70. Le iscrizioni dei crediti del venditore, o di chi avesse somministrato il danaro, e fosse subentrato nelle ragioni del venditore, risultanti dal contratto di vendita, le quali dopo la trascrizione del contratto il Conservatore è tenuto di fare d'ufficio, in ordine all'art. 6 si eseguono dal medesimo; indicando nel suo Registro.

I. Il nome e cognome del creditore o creditori;

II. Il nome, e cognome del compratore;

III. La data, e la natura del contratto;

IV. L'importo dei crediti risultanti dal contratto medesimo;

V. L'indicazione della qualità e situazione dei beni venduti.

VI. L'indicazione del volume, nel quale